

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL TIROCINIO CURRICULARE PREVISTO PER IL CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO

TRA

PROFESSIONAL TRAINING SRL, Agenzia di Formazione della Regione Lazio, con sede legale in Ciconia, Via delle Acacie 39 int. 5– 05018 Orvieto (TR), sede Operativa in Viterbo Via della Chimica snc, ente attuatore dei corsi per Operatore Socio Sanitario, nella persona del suo legale rappresentante M. Raffaella Polegri nata a Roma il [REDACTED]

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, (d'ora in poi denominata "soggetto ospitante") C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni - Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Direttore Generale Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione n.26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

Premesso

Che la Regione Lazio, ha approvato l'attività Formativa per il conseguimento della Qualifica di Operatore Socio sanitario (OSS);

Che l'Ente **PROFESSIONAL TRAINING SRL**, ha richiesto l'autorizzazione a svolgere il suddetto corso in modalità autorizzato non finanziato e finanziato

Che l'Ente **PROFESSIONAL TRAINING SRL**, per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di inserire in tirocinio curriculare gli allievi beneficiari per una durata minima di 450 ore e massima di 550 ore, per il 50% delle ore in strutture sanitarie e per il restante 50% in strutture socio-assistenziali, residenziali o semiresidenziali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra **PROFESSIONAL TRAINING SRL** "soggetto promotore" e **ASL Viterbo**, "soggetto ospitante" concernente l'attivazione di tirocini per i corsi Operatore Socio Sanitario a favore dei propri studenti. Il soggetto ospitante potrà ospitare un massimo di 3 allievi per ogni anno accademico. Lo svolgimento del tirocinio avverrà nei reparti di degenza di Medicina Generale e Spec. Mediche e Chirurgia Generale e Spec Chirurgiche.

ART. 2 – Durata

La presente convenzione avrà durata di anni 1 a partire dalla data della stipula e potrà essere rinnovata su richiesta alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. È escluso il rinnovo tacito. È ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno 30 giorni. La convenzione decade automaticamente qualora, entro 6 mesi dalla sottoscrizione, non venga attivato alcun progetto formativo mediante inserimento di tirocinanti. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.

ART. 3 - Caratteristiche del Tirocinio Pratico Valutativo

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio curriculare sono inseriti nel Progetto Formativo di Tirocinio, proposti dal soggetto promotore di concerto con il legale rappresentante del *soggetto ospitante*. Tale documento predisposto dal Rappresentante del soggetto promotore deve essere approvato dal legale rappresentante del *soggetto ospitante*.

Nel Progetto Formativo sono individuati il Tutor per *il soggetto ed il* Tutor per il soggetto promotore.

Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, da inviare all'Ufficio Formazione e Tirocini in largo anticipo prima dell'inizio del tirocinio (almeno 30gg), contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) il nominativo del tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante (tutor aziendale);
- c) le aree del tirocinio (Area Medica, Chirurgica etc.);
- d) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Il soggetto promotore fornisce all'Ufficio Formazione e Tirocini i nominativi dei tirocinanti da inserire con largo anticipo prima dell'inizio del tirocinio.

Il soggetto Promotore fornisce ai tirocinanti le divise, le calzature e il cartellino di riconoscimento.

Art. 4 – Progetto Formativo

Il soggetto promotore è tenuto a far sottoscrivere ai tirocinanti una dichiarazione con la quale gli stessi si obbligano a:

- il tirocinante per quanto concerne gli orari di frequenza dovrà astenersi a quanto concordato con il tutor del soggetto ospitante ed adeguarsi al regolamento interno e alle norme e alle procedure della Struttura Ospitante;
- firmare il registro di rilevazione della presenza giornaliera;
- svolgere le attività previste dal programma di Tirocinio curriculare;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti e le prassi aziendali, fare uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e ad averne cura, non apportare alcuna modifica di propria iniziativa ai macchinari e/o dispositivi di sicurezza, rispettare le norme antinfortunistiche;
- collaborare con i tutors per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
- seguire le indicazioni del tutor del soggetto promotore e del tutor aziendale indicato dal *soggetto ospitante*;
- redigere su indicazione del tutor del soggetto promotore una relazione sull'attività svolta.

Il soggetto promotore è inoltre tenuto a:

- fornire ai tirocinanti le divise e le calzature idonee nonché il cartellino di riconoscimento.
- collaborare con il *soggetto ospitante* nel fornire agli allievi l'informazione preventiva in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- seguire i tirocinanti nei tempi e con le modalità concordate con il *soggetto ospitante* al fine di raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal progetto e di verificare il regolare svolgimento del tirocinio-stage;
- comunicare l'avvio e la cessazione del tirocinio all'INAIL ed alla Regione Lazio;

Il soggetto promotore ha facoltà di risolvere la presente convenzione, qualora emergessero problemi che potrebbero precludere la sicurezza dell'allievo e/o il buon esito dell'esperienza di tirocinio-stage.

Art. 5 – Coperture Assicurative

Sono a carico del soggetto promotore le assicurazioni per responsabilità civile contro terzi e infortuni, nonché l'iscrizione all'INAIL contro gli eventuali rischi di infortunio derivanti dall'espletamento dell'attività di tirocinio. L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Formazione e Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è motivo di risoluzione della convenzione.

In caso di sinistro durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

ART. 6 - Obblighi del Soggetto Ospitante

Il soggetto ospitante è tenuto a:

- mettere a disposizione, durante il periodo di tirocinio curriculare, i locali, gli impianti, le attrezzature ed il personale necessari per il raggiungimento delle finalità previste dal tirocinio curriculare, come concordato in sede di stipula della presente convenzione;
 - segnalare, in caso di incidente, l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvederà alla comunicazione agli Istituti assicurativi;
 - consentire al tutor individuato dal soggetto promotore, previ accordi con il tutor aziendale, l'accesso alle proprie strutture presso le quali i tirocinanti stanno svolgendo il tirocinio;
 - adempiere agli obblighi di legge previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
 - assicurare che gli allievi ricevano una formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza e salute, in particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni;
 - non sostituire la propria forza lavoro con i tirocinanti, per qualsiasi attività, anche straordinaria;
 - contribuire, a conclusione dell'esperienza, alla valutazione del tirocinio;
 - rilevare la presenza giornaliera dei tirocinanti su apposito registro, mediante firma apposta dal tutor aziendale;
 - rispettare e far rispettare il programma di Tirocinio curriculare in tutti i suoi aspetti;
 - mettere a disposizione i propri dipendenti e/o collaboratori che assumano il ruolo di tutor aziendale, che avranno la responsabilità di seguire i tirocinanti, di esprimere una valutazione finale sulla realizzazione del programma e sul raggiungimento degli obiettivi, di redigere una relazione conclusiva delle attività svolte;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore le eventuali assenze dei tirocinanti.

ART. 7 - Proprietà Intellettuale e Riservatezza

In conformità al Regolamento 2016/679/UE, il "soggetto promotore" e il "soggetto ospitante" assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Il "soggetto ospitante" ed il "soggetto promotore" si impegnano, qualora per l'esecuzione della Convenzione occorra trattare, l'uno per conto dell'altro, dati personali di terzi, a farsi designare quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE, con la sottoscrizione di un apposito atto, da allegarsi alla presente Convenzione.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emerga una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte del "soggetto promotore" e del "soggetto ospitante", questi si impegnano a sottoscrivere a norma dell'art. 26 del Regolamento UE, che sarà parte

integrante della presente Convenzione ed a rispettare i conseguenti obblighi di informativa verso gli interessati.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

Art.8 – Trattamento Dati Personali

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

Art. 9 – Codice Etico e Regolamento sulla Sicurezza

Per tutta la durata del rapporto, i tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti e in particolare, del Codice di comportamento e Regolamento sulla Sicurezza e del Codice Etico, consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

Art.10 – Spese

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore in una delle forme prescritte dal T.U. sull'imposta di bollo e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n..131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Art.11 – Foro Competente

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione con bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta favorevolmente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Viterbo, li

PROFESSIONAL TRAINING SRL,
Il Legale Rappresentante
M. Raffaella Polegri

AZIENDA SANITARIA DI VITERBO
Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni